

# STATUTO

## **Art. 1: DENOMINAZIONE – COSTITUZIONE - SEDE - STATUS GIURIDICO - DURATA**

Lo “Yacht Club Čupa - Associazione sportiva dilettantistica - Jadralni Klub Čupa - Amatersko športno društvo” è stato costituito il 21 maggio 1973 ed ha sede in localita' Sistiana Mare nel comune di Duino Aurisina (Trieste).

L'Associazione ha ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia di data 9 agosto 2002, nr. 0243

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Il presente Statuto sostituisce integralmente quello approvato dall'Assemblea generale straordinaria in data 22 aprile 2005 ed entra in vigore nella stessa data dell'approvazione.

## **Art. 2: SCOPI - CARATTERISTICHE**

L'Associazione ha per scopo la promozione e la pratica degli sport nautici ed acquatici in generale, conformandosi alle norme ed alle direttive del CONI. E' affiliata alla Federazione Italiana Vela di cui accetta lo Statuto ed i Regolamenti e può pure affiliarsi ad altre federazioni che perseguano gli scopi sociali .

In particolare l'Associazione:

promuove la pratica degli sport del mare, ed acquatici in generale, e della vela in particolare, sia a livello agonistico-dilettantistico che ricreativo, istituendo e gestendo corsi di avviamento e perfezionamento, nonché attività didattiche connesse;

organizza e partecipa a regate, promuove manifestazioni sportive e ricreative;

stimola l'interscambio delle esperienze nel campo delle attività nautiche, sia agonistiche che diportistiche in genere;

gestisce la sede sociale ed i relativi spazi e servizi. Provvederà a costruire la propria nuova sede non appena disporrà del terreno necessario nell'ambito della Baia di Sistiana. Sussistendone i presupposti può svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro;

mette a disposizione dei Soci attrezzature e possibilità di ormeggio in mare e rimessaggio in terra; acquisisce, anche mediante costruzione diretta, pontili (fissi o galleggianti), posti barca ed ogni altra struttura fissa o mobile al fine di mettere a disposizione dei soci strutture per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica

per il miglior raggiungimento degli scopi sociali assolve all'attività di promozione, gestione, conduzione e manutenzione di impianti ed attrezzature sportive utili allo svolgimento degli sport praticati.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. E' altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti gli associati, dall'elettività e dalla gratuità delle cariche associative. Per il proprio funzionamento si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, ma può anche avvalersi di collaboratori da retribuirsi secondo la specifica normativa fiscale prevista per le associazioni sportive dilettantistiche. Viene comunque fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Per il conseguimento dei fini sociali l'Associazione può promuovere e partecipare alla costituzione di enti e/o di società idonei allo scopo.

L'operatività interna all'Associazione si tiene preferibilmente in lingua slovena.

### **Art. 3: CATEGORIE DI SOCI**

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci: Ordinari, Familiari, Benemeriti, Onorari, Atleti, Aggregati. E' esclusa la temporaneità di appartenenza all'Associazione ed ai diritti e doveri che ne derivano.

**Ordinari:**

sono persone fisiche maggiorenni che dichiarano di aderire agli scopi dell'Associazione e vengono ammessi con questa qualifica con la procedura prevista dall'Art. 4.

**Familiari:**

sono il coniuge, il convivente, i figli - conviventi ed a carico - dei Soci Ordinari per i quali viene chiesta per iscritto, dal Socio Ordinario, l'iscrizione all'Associazione con questa qualifica. I figli conviventi ed a carico decadono automaticamente dalla categoria di Socio Familiare al compimento del venticinquesimo anno di età; a loro richiesta possono diventare Soci Ordinari senza le formalità previste dall'Art. 4 e senza il pagamento:

- 1) della quota di iscrizione;
- 2) del contributo per la costruzione della nuova sede.

Il Socio Ordinario ha l'obbligo di avvisare per iscritto tempestivamente l'Associazione circa ogni modifica di status concernente i familiari a lui collegati.

**Benemeriti:**

sono nominati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea generale fra i Soci per particolari benemeritenze; sono esonerati dal pagare il canone sociale.

**Onorari:**

sono soggetti esterni alla Associazione nominati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea generale per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi della Associazione; non pagano il canone sociale.

**Atleti:**

possono essere ammessi a far parte della Associazione in qualità di Atleti i giovani figli di Soci e non, dall'età di 6 anni e fino a 25 anni. La domanda di iscrizione (per i minorenni firmata da chi esercita la potestà e la tutela sul minore) va corredata dalla certificazione motivata del Direttore sportivo attestante la qualifica di atleta; tale qualifica va rinnovata annualmente in base alla valutazione del Direttore sportivo. I Soci Atleti pagano uno specifico canone annuo fissato dal Consiglio Direttivo e possono diventare, al compimento del venticinquesimo anno di età, Soci Ordinari senza le formalità previste dall'Art. 4 e senza il pagamento della quota di iscrizione, ma pagando comunque il contributo per la costruzione della nuova sede,

**Aggregati:**

diventano Soci Aggregati tutti coloro che, sia minorenni che maggiorenni, si iscrivono e partecipano ai corsi di scuola vela organizzati dall'Associazione. Tale qualifica perdura fino a quando il Socio Aggregato continui, anche negli anni successivi, a partecipare ai corsi. Nell'anno in cui questa circostanza non si verifica, gli interessati possono richiedere l'iscrizione quali Atleti, come previsto dall'alinea precedente, ovvero, al compimento del venticinquesimo anno di età, possono richiedere l'iscrizione quali Soci Ordinari con le stesse formalità previste per i Soci Ordinari, senza il pagamento della quota di iscrizione, ma con il pagamento del contributo per la costruzione della nuova sede.

#### **Art. 4: NORME PER L'AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI - DECORRENZA DELL' ASSOCIAZIONE**

Possono diventare Soci Ordinari tutte le persone fisiche maggiorenni che condividano le finalità dell'Associazione.

Per l'ammissione a Socio Ordinario va presentata richiesta al Consiglio Direttivo sull'apposito modulo sottoscritto dal richiedente e controfirmato da due Soci maggiorenni proponenti/garanti, non membri del Consiglio Direttivo, e con anzianità sociale di almeno cinque anni.

Con l'apposizione della propria firma sulla domanda il candidato:

dichiara di conoscere e condividere lo Statuto ed il Regolamento interno, si obbliga ad osservarne le norme assieme alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo e si obbliga altresì a mantenere un comportamento irreprensibile nei confronti dell'Associazione, dei Soci, degli ospiti e dei terzi presenti nella sede sociale e fuori;

conferma, ai sensi e per gli effetti della legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003 e succ. modifiche), di aver preso nota che i dati personali sono raccolti ed impiegati unicamente per le finalità dell'Associazione e per quelle previste dalla legge;

dichiara di non avere in corso procedimenti penali o sanzioni disposte dalla giustizia sportiva;

dichiara di accettare la clausola compromissoria di cui al successivo Art. 19.

Il Segretario è tenuto ad esporre all'albo sociale la domanda di iscrizione e, trascorsi trenta giorni di effettiva esposizione, il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda in via inappellabile e senza l'obbligo di comunicare al richiedente ed ai proponenti le motivazioni di un' eventuale rigetto. I Soci possono esprimere in via preventiva le proprie considerazioni sul candidato Socio.

La qualifica di Socio Ordinario è acquisita a partire dalla data del pagamento:

- 1) della quota di iscrizione;
- 2) del canone sociale per l'anno in corso;
- 3) del contributo per la costruzione della nuova sede;
- 4) degli eventuali altri oneri. Il canone sociale non è trasmissibile e non restituibile, salvo il caso di subentro al Socio deceduto come previsto dall'Art. 5. Lo stesso principio della non restituibilità vige per tutte le altre competenze.

#### **Art. 5: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualifica di Socio si perde per:

decesso: in presenza di eventuali Soci Familiari, quello anagraficamente più anziano, purché maggiorenne, può subentrare, su sua conforme richiesta, nella qualifica di Socio Ordinario; in tale – unico - caso si tiene conto del canone sociale per l'anno in corso già pagato dal de cuius.

dimissioni: la lettera di dimissioni va inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre ed ha decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

radiazione: qualora il Socio non abbia pagato le dovute competenze (canone sociale, canone posto barca ecc.) entro il 30 settembre, il Consiglio Direttivo, entro il mese di ottobre, accerta la sua morosità e lo invita, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o tramite e-mail personale con conferma di ricezione) a regolarizzare quanto dovuto entro 15 giorni dal ricevimento dell'invito. Qualora ciò non avvenga, il Consiglio Direttivo – entro il mese di dicembre - prende atto della situazione e delibera il provvedimento di radiazione del Socio inadempiente. Il Socio moroso ha tuttavia la facoltà di richiedere, con lettera raccomandata, sempre nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso, una proroga sulla base di ragioni valide e documentate. Il Consiglio Direttivo ha il potere di concedere la proroga, che comunque non può superare la data del 31 marzo dell'anno successivo.

espulsione: trattasi di provvedimento disciplinare, le cui procedure sono specificate nel successivo Art. 7.

## **Art. 6: DOVERI E DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i Soci hanno il dovere di osservare lo Statuto, i Regolamenti sociali e le disposizioni del Consiglio Direttivo e di uniformare il proprio comportamento, sia all'interno delle strutture sociali che all'esterno, alla lealtà, educazione, correttezza, rettitudine sportiva ed allo spirito di collaborazione per il raggiungimento dei fini sociali.

E' in particolare fatto divieto ai Soci di fare uso commerciale della propria imbarcazione ormeggiata su uno dei posti barca sociali.

Il pagamento del canone sociale e degli altri oneri dovuti deve essere effettuato entro il 31 marzo; dopo tale data gli importi dovuti sono maggiorati nella misura stabilita nel Regolamento interno.

I canoni e le quote di iscrizione non saranno restituite in alcun caso, né di scioglimento del singolo rapporto associativo, né di scioglimento dell'Associazione. né sono trasferibili, se non nel caso di decesso, come previsto dall'Art. 5.

I Soci maggiorenni, a qualunque categoria appartengano, hanno diritto di:

partecipare all'Assemblea sociale con diritto di voto attivo e passivo;

usufruire della sede sociale nei limiti e secondo le norme fissate dal Regolamento interno;

iscrivere la propria imbarcazione ( o natante) nei registri della Società;

battere il guidone sociale;

usare le imbarcazioni (o natanti) sociali nei limiti e nei modi stabiliti dal Regolamento interno;

tenere le proprie imbarcazioni negli specchi acquei in concessione alla Società a loro assegnati secondo le modalità definite dal Regolamento interno;

proporre nuovi Soci Ordinari;

ospitare estranei nei limiti fissati dal Regolamento interno.

I Soci minorenni, pur senza titolarità del diritto di voto attivo/passivo, possono comunque assistere all'Assemblea sociale, ed hanno comunque il diritto di:

usufruire della sede sociale e degli impianti secondo le norme del Regolamento interno;

usare per l'attività sportiva le imbarcazioni (o natanti) messe a loro disposizione dal Direttore sportivo e per il tempo da lui stabilito.

## **Art. 7: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Chiunque violi lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni del Consiglio Direttivo, ovvero tenga un comportamento scorretto od in contrasto con gli impegni associativi, potrà essere assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio Direttivo:

ammonizione: inflitta per lievi mancanze disciplinari;

sospensione: comminata per mancanze disciplinari più gravi o per recidività, per un periodo massimo di 6 mesi ;

espulsione: comminata per atti gravi di mancata osservanza dello Statuto e del Regolamento interno, ovvero comportamenti tali che ledano il buon nome dell'Associazione ed in grado di portare pregiudizio all'Associazione stessa e/o agli appartenenti a quest'ultima.

La procedura disciplinare può essere attivata su iniziativa di uno o più Soci o direttamente dal Consiglio Direttivo. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza che sia stato prima sentito, a sua difesa, l'interessato, che può presentare le sue ragioni e può farsi assistere da un Socio con anzianità di almeno 5 anni.

La sanzione deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o con e-mail personale con avviso di ricezione).

Avverso le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso – entro 15 giorno dal

ricevimento della comunicazione – al Collegio dei Probiviri. Questo, sentite le parti ed assunte le opportune informazioni, delibera in merito entro 30 giorni.

I provvedimenti deliberati dal Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Qualora il provvedimento fosse emesso nei confronti di un socio tesserato anche alla F.I.V., ne dovrà essere data comunicazione agli organi federali.

Sarà considerata infrazione grave del Socio Ordinario il fatto che un suo familiare, senza la qualifica di Socio Familiare, usufruisca dei servizi sociali con frequenza superiore a quella prevista dal Regolamento interno per gli ospiti.

Sarà parimenti considerata infrazione grave del Socio Ordinario l'uso della propria imbarcazione, ormeggiata su uno dei posti barca sociali, per fini commerciali.

## **Art. 8: ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE**

Sono organi della Associazione:

L'Assemblea Generale dei Soci

Il Consiglio Direttivo

IL Collegio dei Revisori del Conti

Il Collegio dei Probiviri

Tutti gli organi associativi durano in carica un biennio; i loro membri sono sempre rieleggibili.

Tutte le cariche sono gratuite; vige il divieto di ricoprire la carica di amministratore in più Associazioni nell'ambito della medesima disciplina.

## **Art 9: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI – CONVOCAZIONE – SEDUTA ORDINARIA/STRAORDINARIA**

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è sovrana per tutto ciò che riguarda la vita associativa. Essa rappresenta l'universalità degli associati e quanto da essa legittimamente deliberato obbliga tutti i soci, anche se non intervenuti o contrari.

L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria – viene fatta dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata ai Soci mediante:

lettera (o anche tramite e-mail personale con avviso di ricezione)

e/o pubblicazione su un giornale quotidiano locale

e/o inserimento nel sito WEB gestito dall'Associazione.

La comunicazione deve sempre contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'Ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione. L'adunanza in seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Tali formalità devono aver luogo almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista. Copia della comunicazione sarà anche affissa all'albo sociale con il medesimo anticipo.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento del canone sociale dell'anno corrente e nei confronti dei quali non siano stati adottati provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. I Soci maggiorenni hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare per iscritto con delega da altro socio. Ogni Socio non può avere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente, del bilancio preventivo e del programma di massima delle attività per l'anno in corso.

Sono compiti specifici dell'Assemblea ordinaria:

la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

l'approvazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;  
la nomina dei Soci Onorari e Benemeriti;  
l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, allo scadere dei mandati.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo, oltre che per propria decisione, anche qualora ne faccia richiesta almeno il 20 (venti)% dei Soci, in regola con il canone sociale, che ne propongono anche l'ordine del giorno. Anche il Collegio dei revisori dei conti ha la facoltà di richiedere la convocazione dell'Assemblea straordinaria. La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta e la data della seduta non deve superare i 30 giorni dalla convocazione. Sono compiti specifici dell'Assemblea straordinaria:

l'approvazione delle modifiche statutarie;  
le decisioni su diritti reali immobiliari;  
la trattazione di argomenti gravi ed urgenti che condizionino la vita dell'Associazione ostacolandone o impedendone il normale svolgimento;  
la decisione circa lo scioglimento dell'Associazione.

#### **Art. 10: MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea non elettiva è presieduta dal Presidente della Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza, da persona nominata dall'Assemblea. L'assemblea elettiva deve invece innanzitutto nominare un presidente, un segretario e due o più scrutatori. L'incombenza di provvedere a questa formalità spetta al Presidente uscente.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti, di persona o per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti, di persona o per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti, di persona o per delega, almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di tre quarti dei Soci presenti e rappresentati.

Per lo scioglimento dell'Associazione (e la devoluzione del patrimonio) è però necessaria la presenza fisica, con esclusione di deleghe, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Soci presenti.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano; se il presidente dell'Assemblea lo ritiene opportuno, la votazione può venire fatta per appello nominale.

Nel caso di Assemblea elettiva il voto avviene attraverso schede elettorali ed è segreto.

I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario, firmati dallo stesso e dal Presidente, e sono resi pubblici mediante affissione all'albo sociale.

#### **Art. 11: MODALITA' DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL COLLEGIO DEI REVISORI E DEI PROBIVIRI**

Entro il mese di ottobre dell'anno precedente alla scadenza del mandato degli organi sociali, il

Consiglio Direttivo uscente provvede a dare inizio alla procedura che porterà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo mediante la formazione di un apposito Comitato Elettorale. Tale Comitato sarà composto da 3 Soci che vantino un'appartenenza all'Associazione di almeno 5 anni e che si candidino a questa carica temporanea. In caso di più candidature prevarrà la maggiore anzianità di associazione. I membri del Comitato Elettorale devono mantenere un comportamento di assoluta imparzialità e non potranno far parte di alcuna lista elettorale.

Entro il 15 novembre il Presidente uscente dell'Associazione convoca per la prima seduta i componenti del Comitato Elettorale, seduta durante la quale il primo atto sarà la nomina del proprio Presidente. Compito del Comitato Elettorale sarà di ricercare fra i Soci quelli che vogliono candidarsi alla carica di Presidente e formare una propria lista elettorale. Ove richiesto dal/i candidato/i Presidente, il Comitato Elettorale collaborerà contattando i Soci invitandoli a candidarsi nella/e lista/e. Analogamente raccoglierà le candidature spontanee e comunicherà i nominativi al/agli aspirante/i Presidente/i.

Nel ricercare i candidati alla presidenza, il Comitato Elettorale deve tener conto degli interessi prioritari dell'Associazione. Spetta ad esso verificare che i candidati abbiano tutti i requisiti necessari per presentare la propria candidatura.

Il Presidente del Comitato Elettorale è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo uscente le liste elettorali entro il 15 gennaio dell'anno dell'Assemblea elettiva.

Non c'è limite al numero di candidati alla presidenza e relative liste.

Le liste saranno formate, oltre che dal candidato alla presidenza, da un minimo di altri 6 candidati alle cariche del direttivo, sino ad un massimo di 8.

Per la carica di Presidente è richiesta un'anzianità associativa di almeno 5 anni, per quella di consigliere di almeno 2 anni.

Il Comitato Elettorale provvede inoltre a raccogliere le candidature per il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

Per i Revisori è richiesta un'anzianità di almeno 2 anni, per i Probiviri di almeno 10 anni.

Si può essere candidati anche a più cariche salvo optare per una in caso di elezione a più incarichi.

Nella votazione per il Consiglio Direttivo ogni elettore indicherà il numero della lista preferita.

Indicherà inoltre cinque nomi per i Revisori e cinque nomi per i Probiviri.

Risulterà eletta la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità sarà eletta la lista in cui la somma delle anzianità sociali dei componenti è più alta. Nello scrutinio dei Revisori e Probiviri è determinante il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato. A parità di voti si darà la precedenza al candidato con maggiore anzianità associativa.

Qualora non si addivenga alla formazione del Comitato Elettorale o questo non riesca a presentare alcuna lista, sarà comunque l'uscente Consiglio Direttivo a presentare all'Assemblea una lista di candidati per ciascuno dei tre Organi statutari.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri vengono fatte a scrutinio segreto.

Tutti i Soci aventi i requisiti possono candidarsi ad una delle cariche sociali.

Non possono accedere alle cariche sociali i Soci che ricoprono cariche sociali o abbiano incarichi in altre Società aventi finalità uguali o analoghe. Per i candidati non è permesso il tesseramento alla F.I.V. presso altre Società.

## **Art. 12: CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPITI - FUNZIONAMENTO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 7 (sette) ad un numero di massimo 9 (nove) membri. I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e sono sempre rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

nella prima riunione decidere l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Art.13 ai componenti del Consiglio;

assegnare eventuali ulteriori incarichi ai Consiglieri;

nominare eventuali Comitati tecnici fissandone i compiti come previsto dall'art. 16;

curare la gestione della Associazione e le relazioni tra Associazione e terzi e decidere su tutti i problemi che interessano l' Associazione ed i Soci;

decidere sulle domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;

decidere sull'assegnazione dei posti barca;

effettuare la revisione dell'elenco dei Soci morosi;

adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

stabilire le quote di iscrizione, i canoni annuali, i canoni per i posti barca ed ogni altro onere di natura ordinaria ;

stabilire il programma delle attività con particolare riguardo alla preparazione tecnica degli atleti;

valutare la richiesta di tesserati che intendono cambiare la società durante il quadriennio olimpico e deliberare in merito al nulla osta;

predisporre il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione finanziaria da sottoporre all'Assemblea dei Soci e da depositarsi presso la sede sociale, a disposizione dei Soci, nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea;

convocare le Assemblee;

provvedere alla redazione ed all' aggiornamento dei Regolamenti interni;

sottoporre all' Assemblea le proposte di variazioni dello Statuto Sociale;

nominare il Comitato elettorale;

instaurare i rapporti con i collaboratori dell' Associazione (da retribuirsi in base alla Legge 133/99- o altre sostitutive in futuro ) stabilendone i compensi; all'occorrenza procedere al loro scioglimento;

acquistare e vendere beni sociali, salvo quanto di competenza dell'Assemblea generale (Art. 9). Nel decidere gli acquisti deve accertare la copertura finanziaria prima di assumere impegni ed oneri che non trovino previsione nel bilancio preventivo già approvato dall'Assemblea.

E' convocato per la prima volta dal Presidente dell' Assemblea che ha votato la nomina del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta al mese, con l'eccezione del mese di agosto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, tra i quali obbligatoriamente il Presidente o il Vicepresidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice di voti dei Consiglieri presenti alla riunione. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza dei Consiglieri dopo cinque assenze ingiustificate durante il medesimo esercizio.

In caso di dimissioni, decadenza o indisponibilità permanente di singoli componenti, il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi Consiglieri in misura non superiore al 50 (cinquanta) % dei membri eletti; la cooptazione dovrà essere ratificata dall'Assemblea successiva.

Qualora per qualsiasi ragione venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti, il Consiglio sarà ritenuto decaduto nella sua totalità e dovrà essere convocata, da parte del Collegio dei Revisori, entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea per le nuove elezioni. Ricorrendo questa circostanza sarà il Collegio dei Revisori a presentare all'Assemblea una lista di candidati per il nuovo Consiglio direttivo. Il nuovo Consiglio durerà in carica sino alla scadenza del biennio.

### **Art. 13: CONSIGLIO DIRETTIVO – INCARICHI ED ATTRIBUZIONI**

Il PRESIDENTE dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante anche di fronte a terzi ed in giudizio, può delegare altri Consiglieri ad agire in nome e per conto dell'Associazione per singoli atti ed assunzioni di impegni; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo. Convoca le sedute del Consiglio direttivo e ne fissa l'ordine del giorno, del quale deve necessariamente far parte l'argomento per il quale sia stata chiesta la convocazione da parte di almeno due consiglieri.

Il VICEPRESIDENTE rappresenta l'Associazione e sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento; coadiuva il Presidente in quelle mansioni nelle quali venga da lui espressamente delegato. La firma del Vicepresidente fa prova verso i terzi dell'assenza o impedimento del Presidente. In caso ci siano due Vicepresidenti, va tenuto conto dell'anzianità di associazione.

Il SEGRETARIO redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle sue delibere ed alle disposizioni del Presidente, attende alla corrispondenza e cura ogni aspetto amministrativo, provvede a mantenere i rapporti con i Soci e tiene i relativi registri (Libro Soci, Libro dei verbali delle Assemblee, Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, Registro delle richieste per l'assegnazione di posti barca, Registro delle presenze degli ospiti, ecc. ).

Il TESORIERE cura la contabilità dell'Associazione, adempiendo scrupolosamente tutte le incombenze di natura burocratico-fiscale; predispone i bilanci sociali.

Il DIRETTORE TERRA segue tutte le attività inerenti alla gestione e conservazione dei beni immobili, di quelli mobili nonché delle attrezzature a terra. Tiene evidenza del patrimonio dell'Associazione e redige annualmente l'inventario da presentare all'Assemblea Generale.

Il DIRETTORE MARE procede alla gestione e manutenzione dei pontili, degli ormeggi e delle attrezzature sociali a mare e delle aree di alaggio e varo delle imbarcazioni. Provvede ad applicare le decisioni del Consiglio Direttivo in materia di assegnazione dei posti barca.

Il DIRETTORE SPORTIVO è responsabile delle attività sportive dell'Associazione; in stretta collaborazione con gli allenatori sovrintende alla preparazione morale e tecnica degli atleti, decide la composizione delle rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle regate, coordina gli allenatori sociali, organizza le manifestazioni sportive, sottopone al Consiglio le proposte di ammissione di Soci Atleti; è responsabile delle imbarcazioni e attrezzature destinate all'attività sportiva; provvede alla migliore preparazione tecnica dei Soci che non si dedicano allo sport agonistico.

### **Art. 14: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi nella prima riunione, che è convocata dal Presidente dell'Assemblea elettiva che

ha deliberato la nomina del collegio medesimo, eleggono fra loro il Presidente.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un Revisore dei Conti venga a cessare dall'incarico gli subentra il supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se con i Revisori dei Conti supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea generale perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo. Il Revisore dei Conti che senza giustificato motivo manchi a tre riunioni del Collegio può essere dichiarato decaduto dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

esercita la vigilanza sugli atti amministrativi dell'Associazione, in particolare dal punto di vista giuridico-fiscale;

controlla la regolare tenuta della contabilità sociale verificando la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;

verifica la regolare tenuta dei libri sociali;

tiene il libro dei verbali del Collegio;

può richiedere la convocazione dell'Assemblea generale straordinaria;

convoca l'Assemblea generale per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo nel caso quello eletto sia decaduto in toto.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, di prendere la parola, ma non hanno diritto di voto.

I controlli e gli accertamenti devono essere effettuati con cadenza almeno quadrimestrale e possono essere compiuti anche in via individuale e senza preavviso.

Le ispezioni vanno annotate nel libro dei verbali del Collegio.

#### **Art. 15: COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nella prima riunione, che viene convocata dal Presidente dell'Assemblea elettiva, i Proviviri eleggono tra loro il Presidente.

Le riunioni del Collegio sono valide con la partecipazione di tutti e tre componenti. Le deliberazioni del Collegio sono espresse a maggioranza.

In caso di indisponibilità di un componente, il Collegio si integra mediante subentro del membro supplente con il maggior numero di voti; in caso di parità, quello con la maggior anzianità associativa. In caso di indisponibilità, nel corso del medesimo esercizio, di un terzo componente il Collegio viene sciolto e si procede all'elezione in Assemblea entro trenta giorni di un nuovo Collegio che rimane in carica fino alla fine del biennio..

Compito del Collegio dei Proviviri è quello di organo giudicante in appello relativamente ai provvedimenti disciplinari verso Soci su cui ha deliberato il Consiglio Direttivo, come previsto all'Art. 7.

Delibera inoltre sulle controversie che dovessero insorgere fra i Soci e tra questi e gli Organi sociali, nonché sulle questioni aventi ad oggetto l'interpretazione di Statuto e Regolamenti.

Il Collegio si esprime come arbitro extragiudiziale, i giudizi sono inappellabili e definitivi; nel caso di rifiuto a sottostare al giudizio dei Proviviri i medesimi devono proporre al Consiglio direttivo l'espulsione del socio inadempiente.

#### **Art. 16: COMITATI TECNICI**

Il Consiglio Direttivo può decidere l'istituzione di Comitati tecnici, che possono programmare l'attività di propria pertinenza curandone l'esecuzione secondo gli indirizzi e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Ogni Comitato è presieduto da un Consigliere, che funge da coordinatore, e può essere composto da altri Consiglieri e Soci particolarmente competenti nei vari settori di attività.  
La nomina dei coordinatori e dei componenti spetta al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17: ANNO SOCIALE - PATRIMONIO – BILANCIO**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni immobili e mobili (registrati e non) che per acquisti, lasciti e donazioni divengano di proprietà dell'Associazione; - dalle somme di denaro introitate per qualsiasi scopo, che non possono sotto nessuna forma essere distribuite ai Soci. Le entrate sono costituite da:

canoni sociali;

quote di iscrizione;

corrispettivi per i servizi prestati ai Soci;

canoni e/o contributi straordinari fissati dall'Assemblea;

contributi delle Federazioni, del C.O.N.I. e di Enti pubblici e privati;

proventi da manifestazioni sportive, da iniziative promozionali e da raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione che siano finalizzate al proprio finanziamento;

proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati od a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

qualunque altro introito che concorra ad incrementare l'attivo sociale da parte di Soci e di terzi e che sia compatibile con le finalità sociali.

Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Tesoriere e, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, presentato al Consiglio Direttivo per la discussione e l'adozione e, da questo, all'Assemblea ordinaria per l'approvazione. Il Tesoriere predispone altresì con le medesime modalità il bilancio preventivo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi e riserve durante la vita dell'Associazione; ogni eccedenza sarà reinvestita nell'Associazione per lo svolgimento esclusivo delle attività istituzionali.

I bilanci consuntivo e preventivo, nonché le altre deliberazioni assunte dall'Assemblea generale, sono resi pubblici mediante affissione all'albo sociale.

#### **Art. 18: SCIoglimento**

L'Associazione può essere sciolta solo per delibera di un'Assemblea straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o due liquidatori, con le modalità e maggioranze previste dagli Articoli 9 e 10.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe (con preferenza nei confronti di Associazioni appartenenti alla minoranza slovena nella Regione Friuli Venezia Giulia) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 19: CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci, nonché tra i Soci medesimi, sono

devolute all'esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri, come regolamentato nell'Art. 15.

**Art. 20: DISPOSIZIONE FINALE**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice civile ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.